

Giorgio Ghiringhelli  
Via Ubrio

6616 Losone

Losone, 5.aprile 2005

Lodevole  
Consiglio di Stato  
Residenza governativa  
6500 Bellinzona

### Petizione

nell'ambito del previsto messaggio sulla revisione dei compiti dello Stato:

si sopprima la procedura di spoglio cantonale, inutilmente costosa e unicum ticinese  
senza senso!

**1'000'000.– di franchi risparmiati senza sforzi per nessuno!**

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consiglieri,

è ormai atteso da tutti il messaggio sulla revisione dei compiti dello Stato frutto della "Clausura" a Villa Castagnola. In ossequio al diritto di petizione concessomi, mi permetto di formulare una richiesta nell'ambito del messaggio in epigrafe.

#### **1. Spoglio cantonale. Ma quanto ci costi...**

Il Ticino è l'unico cantone, che in occasione delle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e delle elezioni comunali generali impone uno spoglio da parte di uffici cantonali di spoglio ad hoc (art. 40 LEDP). Questa regolamentazione è stata voluta

dal legislatore negli anni '50 per evitare i cronici brogli che colpivano gli Uffici elettorali comunali. Ora però la situazione è molto cambiata e i galoppini, che accompagnavano i cittadini all'urna non esistono più. Concretamente oggi le possibilità di brogli agli uffici comunali sono quasi inesistenti, grazie alla presenza dei delegati. In queste circostanze e visto che non bisogna permettersi lussi inutili occorre rivalutare anche l'attualità dello spoglio cantonale. Nelle elezioni comunali 2004 ho potuto sapere che gli uffici di spoglio cantonali erano 50 e alle differite del 13 marzo 2005 erano 10. Probabilmente ve ne saranno ancora 10 in ottobre per le differite nei restanti Comuni. Penna alla mano vediamo quanto è costato l'apparato solo in indennità. Rimangono ancora le altre spese di gestione (luce, gestione buvette,...) e delle spese per i preparativi.

#### cantonali 2003

60 Uffici composti di 5 persone (3 membri + 2 addetti computer) = 300 persone

Ufficio cantonale di accertamento = 5 persone -> 305 persone

almeno 2 giorni di lavoro (4 aprile per i Municipi e 5 aprile per i CC)

$305 \times 2 \text{ giorni} \times \text{ca. } 400.- \text{ fr.} \text{ (diaria assessori giurati + indennità di trasferta)} = 244'000.- \text{ fr.}$

#### comunali 2004: 4 aprile 2004

50 Uffici composti di 5 persone = 250 persone

Ufficio cantonale di accertamento = 5 persone -> tot. 255 persone

almeno 1,5 giorni di lavoro (4 aprile per i Municipi e 5 aprile per i CC)

$255 \times 1,5 \text{ giorni} \times 400.- \text{ fr.} = 153'000.- \text{ fr.}$

#### comunali differite 2005 (I tornata): 13 marzo 2005

10 Uffici composti di 5 persone = 50 persone

Ufficio cantonale di accertamento = 5 persone -> tot. 55 persone

almeno 1 giorno di lavoro

55 x 1 giorno x 400.- fr. = 22'000.- fr.

comunali differite 2005 (II tornata): ottobre 2005

idem = 22'000.- fr.

TOTALE: fr. 441'000.-

**Soltanto in indennità si vede che il Cantone spende circa fr. 441' 000.- !** Pensiamo inoltre che alle cantonali del 2003 e alle comunali del 2004 ad ogni membro dell'Ufficio e ai funzionari si era offerto **pranzo e cena** (20.- x 3 pasti [2 pranzi e 1 cena] x 750 = **45 000.- almeno**)! Per non parlare di tutti i costi derivanti dalla preparazione degli stabili per adibirli a uffici di spoglio (trasporto tavoli, sedie, installazione computer, ecc.). Nel complesso ad occhio e croce si può ritenere che tutto l'apparato costa al Cantone la bellezza di 1 milione e forse anche di più!!! Inutili! Questi soldi possono essere risparmiati senza alcuno sforzo. Senza toccare né i nostri poveri né i nostri anziani. I risparmi a un'eventuale soppressione dello spoglio cantonale sono dimostrati.

Spoglio cantonale, spoglio migliore? Sfatiamo il mito! Uno spoglio cantonale è addirittura peggiore, perché si escludono i delegati delle liste da un sano, concreto e legittimato controllo. Da quanto ho potuto carpire da varie fonti, le schede non vengono esaminate una per una da tutti e tre i membri degli Uffici di spoglio, ma di fatto i funzionari eseguono tutto velocemente e individualmente e senza quel rigore che s'impone! Unicamente per finire prima possibile. Invece, a livello comunale, tutti esaminano le schede una per una e in caso di dubbio si apre un'onesta e corretta discussione fra membri e delegati.

Per non parlare dei problemi di natura costituzionale che rendono lo spoglio cantonale di compatibilità ambigua. Infatti il Patto Onu relativo ai diritti civili e politici (denominato Patto Onu II; Raccolta sistematica del diritto federale 0.103.2) impone che i delegati abbiano la possibilità di partecipare alle operazioni, ciò che non è possibile proprio con il sistema cantonale.

E allora, ancora una volta, perché spendere tutti quei soldi per un'operazione che già in partenza è fallimentare?

## **2. Spese supplementari per i Comuni? NO**

Con la soppressione dello spoglio cantonale gli uffici comunali saranno ancora competenti a eseguire lo spoglio. A prima vista ciò potrebbe causare spese supplementari. In realtà non è il caso. La retribuzione dei membri dell'ufficio comunale è stabilita dal Comune stesso. Alcuni la prevedono, altri no. Il fatto però che debbano eseguire lo spoglio non comporterebbe maggiori spese. Infatti l'operazione durerebbe solamente qualche ora. Posto che gli Uffici chiudono alle 12.00, lo spoglio durerebbe al massimo 2/3 ore. Alle 14.00/15.00 sarebbe tutto finito. In queste condizioni non si può sicuramente parlare di maggior costi per i Comuni. Grazie a un programma informatico per il rilevamento dei dati il tutto sarebbe ancora più veloce. Inoltre con la soppressione dello spoglio cantonale non sarebbe più necessario che decine e decine di agenti dei vari corpi di polizia comunale facciano la spola fra i loro Comuni e la capitale, alla domenica, per la consegna delle cassette contenenti le schede, consumando fra l'altro benzina inutilmente (e inquinando pure inutilmente): e quindi passando a uno spoglio comunale i Comuni potrebbero addirittura conseguire dei risparmi.

## **3. Modificare la legge costa troppo? Non facciamo i furbi...**

Non si cominci a nominare Commissioni di studio per "esaminare" il problema... Alla fine non vien fuori niente di unitario ed esauriente. Per risparmiare tempo ed ulteriore denaro, propongo in allegato un progetto bello e pronto di modifica di legge per concretizzare la petizione.

## **4. Conclusione**

*In definitiva chiedo che nel messaggio sulla revisione dei compiti dello Stato sia proposta la soppressione dello spoglio cantonale.*

In ogni caso si chiede di giustificare i costi degli spogli cantonali del 2003, del 2004 e del 2005, che ho potuto solo ipotizzare.

Invito il Consiglio di Stato a dare risposta alla petizione con il suddetto messaggio e non in separata sede.

Cordiali Saluti

Giorgio Ghiringhelli

Cpc: Ufficio votazioni ed elezioni, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

In allegato una proposta di modifica legislativa commentata

*Allegato: proposta di modifica LEDP*

I. La legge sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

**(invariato) Art. 23 cpv. 2 e 4 (nuovo)**

<sup>2</sup> Pari diritto è conferito in caso di votazioni alle liste con almeno un seggio in Consiglio comunale o in Municipio e ai Comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

<sup>4</sup> Le osservazioni e i reclami vanno registrati a verbale.

*Il cpv. 2 va circostanziato. Non si comprende chi siano i gruppi politici. L'ultima frase va messa come cpv. 4. Non ha senso di lasciarla "a sbalzo".*

**(invariato) Art. 27 cpv. 2 lett. a**

a) per le votazioni ed elezioni cantonali e federali dalla Cancelleria dello Stato;

*Non ha senso coinvolgere l'intero Consiglio di Stato in questa mansione prettamente burocratica. Il Consiglio di Stato può comunque sempre essere adito se del caso su ricorso contro gli atti di procedura preparatoria (art. 163 LEDP). Così facendo la protezione giuridica è inoltre aumentata.*

**Principio:  
spoglio**

**Art. 38 (nuovo)** <sup>1</sup> L'Ufficio elettorale procede allo spoglio per tutte le votazioni ed elezioni.

<sup>2</sup> Per l'elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, la Cancelleria dello Stato può stabilire che lo spoglio avvenga in forma raggruppata per più comuni.

<sup>3</sup> Per le elezioni comunali, se sono istituiti più uffici elettorali, il Municipio può stabilire che lo spoglio avvenga in forma raggruppata.

<sup>4</sup> attuale cpv. 3

<sup>5</sup> attuale cpv. 4

<sup>6</sup> attuale cpv. 5

*Nell'art. 38 si stabilisce che lo spoglio avviene in linea di principio nei Comuni. Per le elezioni federali (perché solo del CN come ora?) va precisata l'autorità competente a ordinare il raggruppamento. La Cancelleria dello Stato è l'organismo adeguato (v. commento ad art. 27 cpv. 2 lett. a). Per le elezioni comunali in*

*Comuni grossi si stabilisce una possibilità di raggruppamento.*

**Art. 39**

*Invariato*

**Art. 40 e 41**

*Abrogati*

**Conteggio delle schede nel caso di elezione con la proporzionale**

**Art. 42 cpv. 1**

<sup>1</sup> L'Ufficio elettorale procede al conteggio delle schede e dei voti.

*L'art. 42 va mantenuto perché stabilisce la modalità di spoglio con la proporzionale. Il marginale e il cpv. 1 sono adeguati di conseguenza.*

**Trasmissione del materiale di voto:**

**a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali**

**Art. 45 (nuovo)**

<sup>1</sup> Nelle votazioni e nelle elezioni comunali l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di spoglio, trasmette in plico sigillato al Municipio il materiale della votazione o dell'elezione unitamente all'elenco dei votanti e al verbale.

<sup>2</sup> Il regolamento stabilisce le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio.

**b) nelle votazioni ed elezioni cantonali**

**Art. 46 (nuovo)**

<sup>1</sup> Nelle votazioni e nelle elezioni cantonali l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di spoglio, trasmette in plico sigillato alla Cancelleria dello Stato il materiale della votazione o dell'elezione unitamente a una copia dell'elenco dei votanti e del verbale.

<sup>2</sup> Una copia dell'elenco dei votanti e del verbale è trasmessa pure al Municipio.

<sup>3</sup> Il regolamento stabilisce le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio.

*Gli articoli 45 e 46 vanno rinnovati completamente. Essendo soppresso lo spoglio cantonale non si fa più luogo alla trasmissione al Cantone del materiale in caso di*

*elezioni comunali. È opportuno, per correttezza e sicurezza giuridica, che le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio vengano stabilite nel regolamento.*

**Proclamazione dei risultati:** **Art. 47 (nuovo)** <sup>1</sup> A spoglio ultimato l'ufficio elettorale procede alla proclamazione dei risultati.

**a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali** <sup>2</sup> Nelle elezioni comunali l'ufficio elettorale stabilisce inoltre:

a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;

b) la lista dei subentranti secondo l'ordine personale dei voti ottenuti;

<sup>3</sup> Ultimate le operazioni, il presidente dell'ufficio elettorale, in seduta pubblica, legge il verbale, e, in caso di elezione, consegna le credenziali agli eletti.

**(Invariato)** **Art. 48**

*Invariato*

*All'art. 47 si precisa che per la proclamazione è competente l'intero ufficio e non il solo presidente come lascia presagire l'attuale normativa. È opportuno che siano tutti collegialmente a decidere nel rispetto anche della rappresentanza politica.*

**(Invariato)** **Art. 51 cpv. 1 prima frase**

L'ufficio cantonale di accertamento, costituito a norma degli articoli seguenti, ad eccezione delle votazioni e delle elezioni comunali, patriziali e parrocchiali, ha il compito:

...

*Con l'abolizione dello spoglio cantonale non ha più nessun senso che la proclamazione dei risultati sia fatta dall'Ufficio cantonale di accertamento. Sarà competente a livello comunale l'ufficio elettorale, se del caso l'ufficio principale (art. 22 e 47 LEDP). Si precisa che le competenze dell'ufficio di accertamento non entrano comunque, come ora, in linea di conto in caso di scrutini patriziali o parrocchiali.*

**(Invariato)** **Art. 53 (nuovo)**

<sup>1</sup> L'ufficio cantonale di accertamento è composto di tre giudici del Tribunale di appello da esso designati, che stanno in carica due anni.

<sup>2</sup> Esso è permanente.

<sup>3</sup> Ha sede presso il Tribunale di appello.

*Conviene stabilire che l'Ufficio cantonale di accertamento sia sempre costituito da*



*tre giudici di appello. In primo luogo perché è opportuno che un'autorità sia sempre composta delle medesime persone e non come ora che rende il tutto un po' confuso e nello spirito della Commissione dei diritti politici, che in un rapporto recente affermava l' "autorevolezza di un organismo composto di magistrati e rappresentanti delle liste". Anche per garantire un diritto di ricorso effettivo appare utile che nelle votazioni e nelle elezioni federali non sia la medesima autorità (Consiglio di Stato) a fungere da ufficio cantonale principale e da autorità di ricorso. Conviene inoltre stabilire che esso è permanente (e non nominato di volta in volta) e stia in carica 2 anni, come le Camere del Tribunale. Per sapere l'indirizzo in caso di istanze o ricorsi va precisata la sua sede. Naturalmente esso potrà riunirsi a Bellinzona.*

**d) delegati  
dei gruppi  
e  
personale  
autorizzato  
a  
partecipare**

**Art. 54 (nuovo)**

<sup>1</sup> Alle deliberazioni possono partecipare inoltre:

a) il Cancelliere dello Stato;

b) il personale designato dall'Ufficio;

c) due delegati per ogni lista depositata in caso di elezioni della Costituente, del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei deputati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati; un delegato per ogni lista presente in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato e per ogni gruppo Comitato di sostegno costituitosi per la votazione negli altri casi;

<sup>2</sup> Il Cancelliere dello Stato e i delegati hanno il diritto di rilevare eventuali irregolarità, chiedere rimedio e firmare il verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento.

<sup>3</sup> I reclami e le osservazioni vanno messe a verbale.

*L'art. 54 va precisato. In primo luogo bisogna permettere al Cancelliere dello Stato di parteciparvi e conferirgli i diritti da delegato. Il personale per maggiore indipendenza dell'Ufficio dev'essere nominato dallo stesso Ufficio e non più dal Consiglio di Stato, che in alcuni casi è autorità di ricorso. Anche la partecipazione dei delegati dev'essere precisata. Si riprende la pratica cantonale: 2 delegati per le elezioni importanti, 1 negli altri casi. Si riprende inoltre con i dovuti adattamenti ai cpv. 2 e 3 il testo dell'art. 23 per poter sopprimere proprio l'attuale infelice all'art. 23.*

**(Invariato) Art. 55 (nuovo)**

<sup>1</sup> La Cancelleria dello Stato o il Municipio nelle votazioni e nelle elezioni

comunali custodisce il materiale il materiale di voto.

<sup>2</sup> In caso di ricorso, il materiale è a disposizione dell'Autorità di ricorso.

*Semplice adeguamento redazionale. Si sostituisce Consiglio di Stato con Autorità di ricorso. Si pensi che nelle votazioni ed elezioni cantonali è il Gran Consiglio a decidere le contestazioni.*

**(Invariato)** Art. 56

*Invariato*

**(Invariato)** Art. 62 cpv. 1 (nuovo)

<sup>1</sup> La Cancelleria dello Stato o nelle elezioni comunali il Municipio...

*Per i motivi di cui all' art. 27 cpv. 2 lett. a è opportuno delegare alla Cancelleria dello Stato, la mansione di esaminare le liste. L'attuale procedura con decisione del Consiglio di Stato e ricorso allo stesso Consiglio di Stato era stata definita "infelice" pure dal Governo. Il Consiglio di Stato può sempre essere adito su ricorso. Contro lo stalcio di una lista o di un candidato resta infatti sempre a disposizione il ricorso contro gli atti di procedura preparatoria al Consiglio di Stato (art. 163 LEDP).*

*Data la particolarità dell'esame il Consiglio di Stato rimane comunque competente a esaminare l'eleggibilità di candidati al Governo condannati alla reclusione o alla detenzione.*

*A livello comunale la competenza dev'essere data all'intero Municipio e non al solo Sindaco. In occasioni precedenti i giudizi dei Sindaci hanno dimostrato una certa parzialità secondo il colore politico, specialmente per la denominazione di liste. Insomma la delega al solo Sindaco non ha dato buona prova di sé. Coinvolgendo l'intero corpo ciò non dovrebbe più accadere.*

**Art. 163 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup> Gli atti del Consiglio di Stato non sono impugnabili con ricorso contro gli atti di procedura preparatoria.

*Viste le deleghe alla Cancelleria dello Stato, per maggior chiarezza conviene stabilire che d'ora in poi un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione dello stesso Consiglio di Stato è escluso. Resta comunque a disposizione il ricorso al Tribunale federale, per prassi gratuito, rispettivamente al Consiglio federale o al Consiglio nazionale, anch'essi esenti da spese.*

- II. La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltivo.
  
- III. Scaduto il termine di referendum è pubblicata nel Bollettino delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.